

ACCERTAMENTO

Riforma fiscale: torna l'adesione ai verbali di constatazione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

La **L. 111/2023** (c.d. Legge Delega per la **riforma fiscale**) introduce importanti modifiche anche in materia di **accertamento**. E, infatti, la **bozza** di D.Lgs. in materia di **procedimento accertativo** (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la **reintroduzione dell'adesione ai verbali di constatazione**.

Nello specifico, l'**articolo 1** di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una **migliore partecipazione** del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull'impianto normativo delineato dal **D.Lgs. 218/1997**, abrogando il vecchio [articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997](#), che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il "nuovo" [articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997](#) (si rammenta che il vecchio [articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997](#), concernente l'adesione ai verbali di constatazione è stato **abrogato** dalla **L. 190/2014**).

Quest'ultima disposizione, il cui titolo della rubrica è giustappunto "**Adesione ai verbali di constatazione**", contempla "**nuovamente**" la possibilità per il contribuente di **prestare adesione anche ai verbali di constatazione**, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), la quale fu introdotta dal Legislatore, in prossimità dell'emanazione del nuovo Codice penale, al fine di dettare le **norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie**.

Il "nuovo" [articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997](#), contiene **regole stringenti**, in quanto stabilisce che l'**adesione** ai processi verbali di constatazione può avere **ad oggetto esclusivamente il "contenuto integrale"** del verbale di constatazione e deve intervenire **entro i 30 giorni successivi alla data di consegna** del processo verbale medesimo mediante **comunicazione** da inoltrarsi al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all'organo che ha redatto il verbale.

Inoltre, è espressamente stabilito che:

- fino alla già menzionata comunicazione, e comunque **non oltre** la scadenza del **trentesimo giorno** di cui sopra, i **termini per l'accertamento** restano **sospesi**, e;

- **entro i 60 giorni successivi** alla ridetta comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente **l'atto di definizione dell'accertamento parziale**, recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#).

La nuova disposizione prevede un importante incentivo stabilendo che, laddove intervenga **atto di adesione** da parte del contribuente, la misura delle **sanzioni applicabili** (così come indicata sia nell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997](#), che nell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#), i quali prevedono che le sanzioni si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla legge), è **ulteriormente ridotta alla metà** (quindi, **ad un sesto del minimo**).

Inoltre, il legislatore precisa che le **somme dovute** risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, devono essere versate **nei termini e con le modalità** previste dall'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), per **l'accertamento con adesione**. Ciò significa che il contribuente, **anche per tale ipotesi**, potrà decidere di optare per il **versamento rateale**, fermo restando che sull'importo delle **rate successive** alla prima, sono dovuti gli **interessi al saggio legale** calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

Da ultimo, il Legislatore della riforma ha stabilito le conseguenze del **mancato pagamento** delle somme dovute **nei termini indicati**. In tale ipotesi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle somme dovute a norma dell'[articolo 14, D.P.R. 602/1973](#).

Sulla scorta di quanto sopra riportato, agli specialisti della materia apparirà subito evidente che il "nuovo" [articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997](#), ricalca quasi fedelmente la precedente disciplina, rivelandosi una **mera riproposizione** dell'abrogato [articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997](#).

Ciò che ancora una volta **non convince** di tale previsione, per quanto apprezzabile sotto taluni aspetti, è che risulta **completamente assente qualsiasi forma di contraddittorio** con il contribuente, benché sia facilmente comprensibile che il **processo verbale di constatazione**, molto spesso, evidenzia non solo "pacifiche" omissioni e irregolarità, ma anche **elementi valutativi** sui quali un "confronto" è assolutamente imprescindibile. E la cosa che ancora di più sorprende, è che la **mancanza di contraddittorio** perduri anche ora che si fa un gran parlare della finalità di assicurare la **migliore partecipazione** del contribuente alla fase di **accertamento**.